



TRIBUNALE DI MELFI

Nel procedimento ex art. 28 L. n. 300/70, iscritto al n. 435 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2010,
promosso da **FIOM-CGIL di Potenza**, con gli Avv.ti Franco Focareta, Alberto Piccinini, Letizia Zuccherelli e Lina Grosso –

ricorrente

nei confronti di **S.A.T.A. – Società Automobilistica Tecnologie Avanzate – S.p.A.**, con gli Avv.ti Bruno Amendolito, Francesco Amendolito, Maria Dibiasi e Grazia Fazio (del foro di Bari), nonché Diego Dirutigliano e Luca Ropolo (del foro di Torino) –

resistente

Il G.U., in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Emilio Minio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4.8.2010;
visto l'art. 28 L. n. 300/70;
letti gli atti e sentiti i procuratori delle parti;
ha pronunciato il seguente

DECRETO

1. Con ricorso depositato in data 21 luglio 2010, Fiom-Cgil di Potenza ha azionato il procedimento sommario di cui all'art. 28 St. Lav., chiedendo al Giudice adito di accertare e dichiarare il carattere antisindacale della condotta

posta in essere da S.A.T.A. S.p.a., in relazione ai licenziamenti intimati ai lavoratori Lamorte Antonio, Barazzino Giovanni e Pignatelli Marco, e, per l'effetto, ordinare alla società resistente di cessare il detto comportamento, rimuovendo gli effetti dei disposti licenziamenti mediante l'immediata reintegrazione dei citati lavoratori.

A sostegno di tali richieste, l'O.S. ricorrente ha dedotto che i licenziamenti *de quibus* sono, in primo luogo, fondati su una contestazione inveritiera (e quindi illegittimi, poiché privi di giusta causa), in quanto - diversamente da quanto sostenuto dall'azienda - la movimentazione dei carrelli AGV dall'area picking verso le UTE nn. 3 e 4, durante lo sciopero del 7.7.2010, non era stata interrotta dalla presenza dei lavoratori licenziati (che, in tesi, ne avrebbero ostruito la corsa), bensì sospesa dai responsabili UTE, in ragione dell'adesione degli operai alla mobilitazione.

Conseguentemente, la sanzione avrebbe altresì carattere antisindacale, in quanto, irrogata a due delegati (Lamorte e Barazzino) e ad un iscritto (Pignatelli) FIOM, a causa del ruolo da questi esercitato in azienda in occasione delle mobilitazioni che hanno interessato lo stabilimento di Melfi, e, in particolare, dell'attività sindacale dai medesimi svolta nel corso dello sciopero tenutosi in data 7.7.2010.

Si è costituita la S.A.T.A. S.p.a., la quale ha impugnato l'avverso dedotto, chiedendone il rigetto.

2. In via preliminare, al giudicante preme osservare che, nella trattazione del



presente giudizio, si è inteso valorizzare al massimo grado le esigenze di sommarietà e celerità che debbono caratterizzare i procedimenti di tal fatta (“*Il Tribunale..., nei due giorni successivi - termine pacificamente ordinario, ndr - ... assunte sommarie informazioni...*”; così recita l’art. 28), e ciò in considerazione del particolare rilievo sociale della vicenda all’esame.

E che, di conseguenza, proprio tale intenzione ha consigliato allo scrivente di astenersi dall’attivare i poteri officiosi previsti dall’art. 257 c.p.c. (pur avendo, gli informatori ascoltati, fatto riferimento, per la conoscenza dei fatti, a numerose altre persone), nonché di avvalersi di altri ordinari mezzi di prova (v., ad es., l’ispezione dei luoghi, pur sollecitata dalla difesa S.A.T.A. nel corso della discussione orale), così evitando la riproduzione *de facto*, nella sede sommaria, delle forme, delle modalità e, conseguentemente, dei tempi del rito ordinario.

3. Nel merito, il ricorso della FIOM appare fondato e meritevole di accoglimento, per i motivi che appresso si indicheranno.

3.a. In primo luogo (e limitando per il momento l’indagine al profilo disciplinare, e, quindi, alla sussistenza o meno della giusta causa di licenziamento) va osservato che la tesi sostenuta da S.A.T.A. nel corso del giudizio appare parzialmente diversa rispetto a quella ostentata nel corso del procedimento disciplinare.

Durante quest’ultimo, infatti, l’azienda ha così testualmente contestato il



personale dipoi licenziato: “avvicinatisi ai carrelli i [...] responsabili La vedevano posizionato all'interno dell'area delimitata da apposite linee gialle ove vige, per motivi di sicurezza, specifico divieto di transito e sosta del personale, proprio sulla banda magnetica su cui scorrono i carrelli, **davanti ad un carrello, in maniera da impedirne deliberatamente il transito.** A tal punto La invitavano a spostarsi **per consentire il passaggio del carrello [...]**” (cfr. contestazione Lamorte; ma anche nelle lettere di contestazione agli altri 2 lavoratori le frasi utilizzate al riguardo sono del tutto equivalenti).

Il tenore letterale delle espressioni riportate, in particolare nelle parti evidenziate dallo scrivente, non lascia dubbi sul fatto che (a meno che non si voglia ritenere la contestazione non sufficientemente specifica), nel corso del procedimento disciplinare, l'azienda ha individuato la causa del blocco dei carrelli nel rilevamento, da parte del radar dei veicoli medesimi, di ostacoli sul proprio percorso, e che, quindi, ha contestato la condotta dei lavoratori licenziati che costituivano tale ostacolo.

E non a caso, a parere del giudicante, nella lettera di contestazione non si fa alcuna menzione della pacifica e rilevante (per i motivi che si dirà appena *infra*) circostanza che, una volta che gli scioperanti si sono allontanati dalla pista di transito riservata agli AGV, è stato necessario effettuare un ripristino “manuale” del carrello per renderlo di nuovo operativo.

E' risultato altresì pacifico, all'esito dell'istruttoria, infatti, che nel caso in cui il radar rilevi un ostacolo sul percorso della macchina (come contestato dalla S.A.T.A.) - senza tuttavia alcun contatto - il carrello si ferma; ma, una volta che



il percorso ritorni libero, il veicolo riparte automaticamente (non essendovi, quindi, alcuna necessità di ripristino, come accade per contro in caso di contatto).

Nella memoria di costituzione, invece, l'azienda ha assunto una posizione diversa, laddove alla pag. 10, punto n. 10, così si esprime: *“considerato che il carrellino [...] non era in una delle stazioni di fermata, né era stato bloccato dalla società, deve necessariamente inferirsi che lo stesso sia stato bloccato per un contatto nella parte anteriore (Bumpers). A riprova di tanto si evidenzia (questa volta sì, ndr) che per riavviare il carrello è stato necessario premere un pulsante di reset posizionato sullo stesso [...]”*.

Non vi è chi non veda come, mentre nella fase disciplinare l'azienda individua, come causa *prossima* del blocco dei carrelli, la posizione degli scioperanti, nel corso del giudizio, invece, tale causa viene individuata in un contatto del “bumper” con un ostacolo.

E la circostanza non è di poco conto (ai fini che si dirà), laddove si consideri che, come già detto, è emerso pacificamente, dalla sommaria istruttoria svolta, che diversa è la reazione del veicolo a seconda che esso rimanga fermo per l'una o per l'altra delle due anzidette cause.

3.b. Ciò si è ritenuto di dover osservare in quanto (senza voler analizzare l'eventuale violazione, da parte dell'azienda, del principio della specificità e della immutabilità della contestazione) il giudicante ritiene che l'atteggiamento della società resistente nella fase disciplinare e nel suo risvolto processuale non



è altro che il riflesso dell'atteggiamento dei suoi responsabili durante lo svolgersi degli eventi occorsi nella notte del 6/7 luglio c.a.

Ed invero, dall'istruttoria (ivi comprese le deposizioni dei testi addotti da parte resistente, nonché le dichiarazioni a loro firma, depositate sub nn. 3,4, e 5 e confermate in udienza) è emerso che, durante l'accesa discussione tra gli scioperanti e i responsabili aziendali nei pressi del carrello fermo, mai questi ultimi hanno paventato ai lavoratori (perché, come si vedrà, ne erano anch'essi inconsapevoli in quel frangente) la tesi che il carrello potesse essere bloccato a causa di un precedente contatto con un ostacolo, contestando, invece, *direttamente* la posizione dei lavoratori.

Risulta, infatti, che i responsabili abbiano preso chiara consapevolezza in ordine alla causa immediata del blocco soltanto quando gli scioperanti si sono allontanati dalla banda magnetica ove transitano i convogli. In tal senso *cf.* la dichiarazione di Parisi (secondo il quale, dopo lo spostamento degli scioperanti, il carrello "*non è ripartito e sia il G.O. - Gestore Operativo, ndr - che il REPO - Responsabile del Personale presente sul turno, ndr - se ne chiedevano le ragioni*") e di Tartaglia - Gestore Operativo ("*non so quale sia stato il motivo per il quale i carrelli siano andati in blocco*"). Del resto, la circostanza è implicitamente ammessa anche nella memoria di costituzione della S.A.T.A., laddove, alla pag. 15, n. 33, si legge: "*alle ore 2:30, i sigg. Lamorte, Barozzino e Pignatelli si spostavano. I responsabili aziendali verificavano che il carrellino AGV non ripartiva*".



3.c. La premessa fin qui operata potrebbe apparire un vuoto esercizio formalistico. Si potrebbe, infatti, obiettare che, indipendentemente dalla causa immediata del blocco, la posizione dei lavoratori ha comunque rappresentato, *nella sostanza*, un ostacolo al transito degli AGV: qualora gli scioperanti non avessero stazionato in quell'area, sarebbe apparso fin da subito chiaro che il carrello si era bloccato – secondo la tesi S.A.T.A. - in seguito ad un avvenuto contatto, così potendosi procedere al suo subitaneo ripristino.

E tuttavia, a parere del giudicante, le considerazioni *supra* riportate ai parr. 3.a. e 3.b. conducono ad escludere, in capo ai lavoratori licenziati (e per i motivi che appresso si indicheranno), quanto meno l'elemento soggettivo del dolo, che necessariamente deve accompagnarsi alla condotta oggettiva contestata (si ricordi che l'azienda ha contestato che il transito degli AGV fosse stato *deliberatamente* impedito), al fine di condurre ad una dichiarazione di legittimità degli operati recessi.

3.d. La documentazione depositata da ambo le parti e la sommaria istruttoria orale svolta hanno permesso di acclarare, con sufficiente grado di certezza, le seguenti circostanze:

- quando gli scioperanti si sono riuniti in assemblea nei pressi del carrello, quest'ultimo era già fermo;

così hanno unanimemente affermato tutti i lavoratori ascoltati, presenti ai fatti (di cui due di essi non iscritti all'O.S. ricorrente);

- i lavoratori si sono fermati ad una distanza dal mezzo superiore a quella necessaria per l'attivazione del radar, che è risultata pacificamente essere di



circa 10 cm;

gli informatori di parte ricorrente hanno valutato in 2-3 mt la distanza tra i lavoratori in assemblea e gli AGV; in ogni caso, anche i responsabili aziendali (secondo i quali i tre licenziati sarebbero rimasti da soli davanti al carrello dopo il loro invito a liberare l'area) hanno indicato in 80-100 cm la distanza di Lamorte, Barozzino e Pignatelli dal carrello;

-- i responsabili aziendali, al loro arrivo, hanno contestato ai lavoratori che la loro posizione fosse di ostacolo al transito degli AGV, senza paventare in alcun modo un blocco dovuto ad un precedente contatto;

cf. quanto detto al par. 3.b.; del resto, anche nella lettera di contestazione l'azienda sostiene l'identica posizione, in quel singolare parallelismo di atteggiamenti che si è *supra* indicato;

-- i lavoratori hanno trovato ingiustificata la contestazione sopra indicata;

A parte le considerazioni già svolte sulla inidoneità della distanza tra i lavoratori e l'AGV ad azionare il radar – circostanza di cui gli informatori adottati da parte ricorrente si sono dimostrati ben consapevoli - *cf.* le dichiarazioni di Parisi, lavoratore presente, non iscritto ad alcuna sigla sindacale: “[...] ho avvertito che il Gestore stesse contestando una circostanza non vera in quanto non stavamo bloccando i carrelli, poiché i carrelli erano già fermi e le linee erano ferme perché una parte di lavoratori era in sciopero. [...] ero convinto che non stessimo bloccando il carrello (anzi che lo stesso era già fermo e che comunque eravamo ad una distanza di 2-3 m dal carrello) [...]”; nonché quelle di Minutillo, lavoratrice presente, iscritta FILMIC: “[...] abbiamo fatto presente al G.O. che non stavamo bloccando il carrello, poiché lo stesso era già fermo quando noi siamo arrivati”.

- quando tutti i lavoratori scioperanti si sono allontanati dall'area riservata al transito dei carrelli AGV, il carrello fermo non ha automaticamente ripreso la sua marcia, essendosi pacificamente reso necessario il ripristino manuale del veicolo; solo in questo momento i responsabili aziendali hanno preso consapevolezza in ordine alla causa immediata del blocco; *cf.* quanto detto al

